



**REGOLAMENTO  
DI  
FUNZIONAMENTO  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 56 del 30/12/1999  
Modificato con Deliberazione C.C. n. 23 del 27/06/2007

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**Art. 1**  
**Consiglieri comunali**

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge 25 marzo 1993, n. 81.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

**Art. 2**  
**Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano**

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Consigliere anziano, va contestualmente partecipato al Prefetto.

**Art. 3**  
**Primi adempimenti del Consiglio**

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
  - convalida degli eletti;
  - giuramento del Sindaco;
  - Comunicazione dei componenti della Giunta;

## **TITOLO II GRUPPI CONSILIARI**

### **Art. 4 Composizione**

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

### **Art. 5 Costituzione**

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni Gruppo Consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo Gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo Gruppo il Consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I Gruppi Consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-Gruppo.

### **Art. 6 Presenza d'atto del Consiglio**

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari, della designazione dei Capo-Gruppo e di ogni successiva variazione.

## **Art 7**

### **Conferenza dei Capi-Gruppo**

1. La conferenza dei Capi-Gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-Gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

## ~~TITOLO III~~ ~~COMMISSIONI CONSILIARI~~

### ~~Art. 8~~

#### ~~Istituzione e composizione~~

- ~~1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
  - ~~a. Commissione urbanistica~~
  - ~~b. Commissione bilancio~~~~
- ~~2. Ogni Commissione è composta da N. 5 Consiglieri comunali.~~
- ~~3. Le Commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.~~
- ~~4. La designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza, quelli appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.~~
- ~~5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.~~
- ~~6. In caso di mancata designazione del/dei Componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, con eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purchè sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.~~
- ~~7. Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.~~
- ~~8. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.~~
- ~~9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.~~

### ~~Art. 9~~

#### ~~Notizie sulla costituzione~~

- ~~1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle Commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del presidente e del Vice Presidente di ciascuna di esse.~~

### ~~Art. 10~~

#### ~~Insediamiento~~

- ~~1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.~~

- ~~2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.~~
- ~~3. La elezione del Presidente e quella del Vice Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.~~

## ~~Art. 11~~

### ~~Convocazione~~

- ~~1. Il presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.~~
- ~~2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.~~
- ~~3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.~~

## ~~Art. 12~~

### ~~Funzionamento - Decisioni~~

- ~~1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza la metà più uno dei componenti la Commissione.~~
- ~~2. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.~~

## ~~Art. 13~~

### ~~Partecipazione del Sindaco~~

- ~~1. Il Sindaco, il Presidente dell'assemblea e gli Assessori non possono essere eletti nelle Commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle Commissioni.~~
- ~~2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.~~

## ~~Art. 14~~

### ~~Segreteria - Verbalizzazione~~

- ~~1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal~~

~~Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del presidente sono trasmessi in copia al Sindaco.~~

~~2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal Segretario.~~

## ~~Art. 15~~

### ~~Assegnazione affari~~

- ~~1. Il Sindaco assegna alle singole sommissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.~~
- ~~2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.~~
- ~~3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.~~

## ~~Art. 16~~

### ~~Indagini conoscitive~~

- ~~1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli Amministratori e dei Dirigenti di Enti ed Aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.~~

## ~~Art. 17~~

### ~~Commissioni di controllo o di garanzia e commissioni consultive permanenti, temporanee e speciali~~

- ~~1. Il Consiglio, a mente dell'art. 10 dello Statuto, può prevedere la istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione determinandone i poteri, l'oggetto ed il limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.~~
- ~~2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che,~~

~~comunque, a norma dell'art. 10 dello Statuto, deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.~~

~~3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.~~

~~4. Il Consiglio comunale con specifico atto può decidere la istituzione di commissioni consultive permanenti o temporanee su specifiche materie di particolare rilievo quali:~~

~~a. caccia e ambiente;~~

~~b. razionalizzazione scolastica;~~

~~c. associazionismo;~~

~~d. contatti con le frazioni;~~

~~il provvedimento di istituzione prevederà i poteri, l'oggetto ed i limiti di attività nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.~~

## **~~Art. 18~~**

### **~~Sedute delle Commissioni~~**

~~1. Le sedute delle Commissioni sono di norma segrete, salvo che, con motivata decisione, non venga di volta in volta diversamente stabilito.~~

~~2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.~~



**TITOLO IV**  
**ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL**  
**CONSIGLIO**

**Art. 19**  
**Sede riunioni**

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione dei specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale il Sindaco deve darne notizia al pubblico entro 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

**Art. 20**  
**Sessioni**

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco.
3. la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine dei giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco/Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

**Art. 21**  
**Convocazione**

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale o per posta o via fax.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia

fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere ed indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
6. Nei casi l'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.
7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già scritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno 24 ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata
10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

## **Art. 22**

### **Seduta prima convocazione**

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno la metà più uno dei Consiglieri.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

## **Art. 23**

### **Seduta seconda convocazione**

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

## **Art. 24**

### **Ordine del giorno**

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o ad un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 20.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un Gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **Art. 25**

### **Sedute - Adempimenti preliminari**

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita che ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I Verbali vengono approvati per alzata di mano.

4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

## **Art. 26**

### **Pubblicità e segretezza delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e le moralità delle persone.

**TITOLO V**  
**DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

**Art. 27**  
**Ordine durante le sedute**

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

**Art. 28**  
**Sanzioni disciplinari**

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

**Art. 29**  
**Tumulto in aula**

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

## **Art. 30**

### **Comportamento del pubblico.**

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

## **Art. 31**

### **Prenotazione per la discussione**

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

## **Art. 32**

### **Svolgimento interventi**

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

## **Art. 33**

### **Durata interventi**

1. Il Consigliere ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

- a. i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - b. i quindici minuti per la discussione di ogni altro tipo di deliberazione o atto, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

## **Art. 34**

### **Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervento insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

## **Art. 35**

### **Dichiarazione di voto**

1. A conclusione della discussione ciascun consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione sull'orientamento proprio o del proprio gruppo.

## **Art. 36**

### **Votazione**

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Terminate le votazioni il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

**TITOLO VI**  
**DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

**Art. 37**

**Diritto all'informazione dei consiglieri**

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato rientranti nell'ordinaria amministrazione,, hanno accesso agli uffici del comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti. Per l'acquisizione di notizie e la visione di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e' necessaria la previa informativa scritta al Sindaco, il tutto nel rispetto della normativa sulla privacy de dell'art. 31 della legge 142/90.
2. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capo gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni adottate dalla Giunta.

**Art. 38**

**Interrogazioni**

1. 1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se sia presa o si stia prendendo alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
3. Il consigliere nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data una risposta scritta. Il Sindaco in tal caso e' tenuto a rispondere entro i successivi 30 gg.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro 30 gg.
5. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che puo' anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

**Art. 39**

**Interpellanze**

1. L'interpellanza presentata per iscritto al Sindaco consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.



2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile del C.C.

## **Art. 40**

### **Svolgimento delle interpellanze**

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza può presentare sulla stessa una mozione.

## **Art. 41**

### **Mozioni**

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata all'occorrenza solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari.
4. Nella discussione possono intervenire un consigliere per ogni gruppo ed un assessore.

## **Art. 42**

### **Votazione delle mozioni**

1. Le mozioni sono messe in votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata richiesta una votazione distinta per singole parti.  
In questo caso dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale.

**TITOLO VII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 43**  
**Mozione di sfiducia**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di fiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142; la medesima legge disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli accessori.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

**Art. 44**  
**Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere**

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o incompatibilità.
2. Il consigliere decade altresì dalla carica quando senza giustificato motivo non interviene a quattro sedute consecutive del consiglio o sei sedute anche non consecutive nell'arco dell'anno.
3. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio anche ad istanza di un elettore del comune, dal Prefetto o da chiunque vi abbia interesse. E' pronunciata dal consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
4. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quanto riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

**Art. 45**  
**Diritto di accesso**

1. Copia delle delibere del Consiglio e' depositata presso l'ufficio di segreteria a disposizione dei cittadini, che oltre a prenderne visione possono richiedere il rilascio di copia previo pagamento del relativo costo.

## **Art. 46**

### **Autonomia funzionale**

1. Il consiglio comunale ai sensi dell'art. 31 comma 1 bis della legge 142/90, e' dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.